

COMUNE DI ORIO LITTA

COPIA

C.C. N° 34 DEL 09.12.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAOTTO addi NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 04/12/2008, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - FERRARI FRANCESCO	X	
2 - RIVA FABRIZIO	X	
3 - FRUSTACE VINCENZO	X	
4 - GABBA GIANFRANCO	X	
5 - GIULI DANIELE	X	
6 - RONZI CARLO	X	
7 - VOLPI MASSIMO	X	
8 - BELLOMI GABRIELLA	X	
9 - LORINI MAURO		X
10 - RIBOLINI ENRICO		X
11 - FIGONI PAOLO	X	
12 - ZANELETTI GIULIANO	X	
13 - BOLIS GIANCARLO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Ferrari Francesco nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 21 GEN. 2009 AL 05 FEB. 2009
ADDI 21 GEN. 2009



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Presidente;

Esce il Consigliere Giuliano Zaneletti, rientra subito dopo;

Dato atto che il Comune di Orio Litta intende perseguire un progetto di videosorveglianza del territorio comunale, quale strumento di prevenzione per la sicurezza dei cittadini, a tutela del patrimonio pubblico, per il controllo di determinate aree ad alto rischio vandalico, per il monitoraggio del traffico nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche (Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”);

Che per procedere all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale occorre dotarsi di apposito Regolamento;

Vista la bozza di Regolamento predisposta in merito, che disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Orio Litta, che consta di 15 articoli e che viene al presente atto allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le normative vigenti in materia, in particolare:

- DPR 573 del 18.04.1994
- D.Lgs. 24.07.1992 n. 358

Tutto ciò premesso:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 TUEL;

Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 149 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento Comunale sull'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Orio Litta, che consta di 15 articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per i motivi e per come meglio descritto in premessa e nel Regolamento stesso, nel rispetto dei principi fondamentali di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del D.Lgs. 196/2003;
2. di trasmettere copia del Regolamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare;
3. di pubblicare il Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Orio Litta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE DI
ORIO LITTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09.12.2008

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di video-sorveglianza gestito dal Comune di Orio Litta, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E DEFINIZIONI

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video-sorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Orio Litta, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "banca dati", il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di controllo, trattato esclusivamente mediante riprese video-registrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamento di suoni ed immagini effettuate attraverso l'impianto di video-sorveglianza;
- d) "titolare", l'Ente Comune di Orio Litta, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e dal medesimo preposta al trattamento di dati personali;
- f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Responsabile;
- g) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) "garante", il Garante per la protezione di dati personali;
- m) "codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

L'uso dell'impianto di video-sorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'art. 1.

Le finalità perseguite mediante l'attivazione dei sistemi di video-sorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal D.P.R. 24.07.1977, n.

616, dalla L. 07.03.2986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i nonché dallo Statuto del Comune di Orio Litta e dai Regolamenti comunali vigenti sono:

- a) Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) Rilevazione dei dati anonimi sui flussi di traffico;
- c) Rilevazione di infrazioni al Codice della Strada;
- d) Tutela del patrimonio comunale;
- e) Identificazione di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3 – NOTIFICAZIONE

Il Comune di Orio Litta nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo del 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILE E INCARICATI

Nel rispetto del Documento in materia di protezione dei dati personali predisposto il Comune di Orio Litta è, ai fini del D.Lgs. n° 196/2003, Titolare del trattamento dati.

Compete al Sindaco designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il responsabile può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del materiale trattamento dei dati, i quali dovranno elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del Titolare o del responsabile.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 ed utilizzati in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto di video-sorveglianza, per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dal successivo comma;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui all'art. 2 lettera b) con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi dalle videocamere dell'impianto di video-sorveglianza, installate sul territorio, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in apposita relazione della ditta installatrice, conservata agli atti del Comune.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al suddetto articolo 2.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comune di Orio Litta – Ufficio di Polizia Locale; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate in digitale su hard disk.

All'interno dell'Ufficio dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che immagini visualizzate sui monitor possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati.

Le immagini video-registrate sono conservate per un periodo non superiore a giorni 7 (sette) presso la sede di controllo. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o si palesino esigenze di Polizia stradale o di sicurezza e prevenzione, tale termine è prorogato sino alla cessazione di tale esigenza. I dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta.

In relazione alle capacità di immagazzinamento dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in diretta distruggono quelle già registrate in tempo anteriore a quello indicato.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito al responsabile ed agli incaricati del trattamento di cui all'art. 4. E' vietato l'accesso ad altri soggetti.

L'accesso alle immagini video-registrate da parte di soggetti autorizzati e di coloro che ne facciano richiesta ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, dovrà avvenire previa comunicazione al responsabile del trattamento.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di video-sorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news;
- b) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
- c) la diffusione al pubblico mediante locandine da distribuire presso gli esercizi commerciali, pubblici e da affiggere alle bacheche comunali.

Il Comune di Orio Litta si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di video-sorveglianza l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni 10 (dieci) mediante pubblicazione all'Albo comunale e affissione di locandine informative e /o altri mezzi di diffusione locale, nonché mediante installazione o rimozione dei cartelli indicativi dell'area sorvegliata.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 7 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minori di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al punto 3 lettera a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi.

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta libera e indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.

In caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati in un locale del Comune di Orio Litta presso l' Ufficio di Polizia Locale ed accessibili ai soggetti individuati nel precedente art. 4.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al Responsabile del trattamento, nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile.

ARTICOLO 9 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Orio Litta deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali, la loro destinazione.

I dati personali possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo di intesa;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione in quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 10 – LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 11 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Orio Litta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 13 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente atto è trasmesso al Garante per protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione dei successivi ed eventuali aggiornamenti.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni all'albo di questo Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 34 del 09.12.2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui al seguente prospetto :

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì 09.12.2008

IL RESPONSABILE
F.to ARNALDI Luca

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:

Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

FAVOREVOLE

Addì

IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ferrari Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 21 GEN. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, 21 GEN. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Li, 21 GEN. 2009



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21 GEN. 2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124)
- è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
- non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
- è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa